



Giovedì 09/03/2023

Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023

A cura di: Meli e Associati

La Definizione delle irregolarità formali (legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inesosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Le violazioni definibili sono:

- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)



- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- detrazione dell'IVA applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, DI 16/2012)
- mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Non sono invece sanabili, oltre alle violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo e le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.):

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) - articolo 5-quater, DI 167/1990) per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'IVA e l'IVAFE nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, DI



167/1990)

- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata.

Nel modello F24 andrà riportato, nella sezione "ERARIO", il codice tributo "TF44" denominato "REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI" Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022 con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato "AAAA". Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. In caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero delle rate in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: "0102", nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un'unica soluzione, nel suddetto campo andrà indicato il valore "0101".

È possibile avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024. Se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'ufficio delle Entrate. La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: il caso, ad esempio, dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell'imposta. Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione.